N. R.G. 2627/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dr. Roberto Aponte	Presidente
dr. Alessandro Bondì	Consigliere
dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino di Villachiara Ragazzoni	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2627/2021** promossa in grado d'appello

DA

[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4ada89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

sulle seguenti conclusioni:

Per [redacted]

In via pregiudiziale/preliminare:

☐ *sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi esposti in atto;*

☐ *dichiararsi l'improcedibilità della domanda di* [redacted] *per il mancato assolvimento degli oneri di procedibilità previsti dal D.Lgs. 28/2010 e succ. int. e mod., con ogni conseguente statuizione.*

In via principale e di merito:

☐ *Dichiarate le nullità eccepite in atti, a riforma integrale della sentenza appellata, rigettare le domande tutte formulate da* [redacted] *in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi altresì esposti in atti, con ogni conseguente statuizione;*

☐ *con vittoria di spese anche peritali e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali e accessori di legge.*

In via subordinata:

in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 1658/2021 pubblicata il 25.02.2021, non notificata,

☐ *escludere l'immobile di Grassobbio (BG),* [redacted] *dalla pronuncia di condanna al rilascio, in quanto oggetto di riscatto da parte dell'appellante;*

☐ *disporsi l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.*

In via istruttoria:

- ammettersi ogni mezzo istruttorio idoneo a fondare gli assunti della convenuta [redacted]

- ammettersi C.T.U. volta a esaminare e confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche di parte [redacted] *con specifico riferimento all'usura praticata nei rapporti oggetto di giudizio, agli interessi ed alle commissioni/spese erroneamente e indebitamente pretesi da* [redacted] *nonché all'esatta quantificazione delle somme versate da* [redacted] *ma non dovute per le motivazioni dedotte in atti dalla convenuta, e al ricalcolo dei canoni futuri.*

Per [redacted]

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

- nel merito, rigettare l'appello proposto da [redacted] *in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata*
- con vittoria di spese e compensi di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 4 gennaio 2021 [redacted] in cui si era fusa per incorporazione [redacted] (già denominata [redacted] sua volta incorporante [redacted] chiedeva al Tribunale di Milano di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto, per inadempimento della conduttrice, del contratto di locazione finanziaria n [redacted] stipulato il 17.1.2006 - e rinegoziato, senza novazione, quanto a durata e scadenze, il 5 ottobre 2009 (a seguito di applicazione dell'accordo intercorso [redacted] e associazioni imprenditoriali con il Ministero dell'Economia avente quale oggetto la sospensione temporanea dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio) - con la società [redacted] con sede in Bergamo, avente ad oggetto gli immobili siti in [redacted] meglio in atti descritti, al cui immediato rilascio, per l'effetto, chiedeva venisse condannata l'utilizzatrice.

1.2 Nel contraddittorio fra le parti, il giudizio n. 58700/2015 di Rg. così radicato – essendosi la convenuta costituita con comparsa con la quale contestava le avversarie pretese, sollevando proprie eccezioni e domande riconvenzionali – veniva definito con sentenza n. 1658/2021 del 24.2.2021, pubblicata il 25.2.2021, con la quale il Giudice *a quo* accertava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, per l'effetto condannando la locataria all'immediato rilascio dei fabbricati in questione, oltre al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.

1.3 Avverso tale decisione proponeva appello [redacted] srl con atto di citazione notificato telematicamente il 21 settembre 2021.

1.4 Si costituiva l'appellata – nel frattempo divenuta [redacted] –, tramite la procuratrice speciale [redacted] con comparsa di risposta depositata il 7 gennaio 2022, con la quale resisteva al gravame.

1.5 Alla prima udienza dell'8 febbraio 2022 la Corte, in diversa composizione, rigettata l'istanza ex art. 283 cpc formulata dall'appellante, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18 ottobre 2022, in cui la causa – trattata mediante deposito di note scritte – veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

conclusionali e di eventuali repliche.

1.6 Con successivo decreto dell'11 gennaio 2023 il Presidente di Sezione, ritenuta la necessità di sostituire il relatore, entrato in congedo per maternità e presumibilmente assente per periodo scadente oltre il periodo feriale ed onde non ritardare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, rimetteva la causa sul ruolo con fissazione di nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 21 marzo 2023, disponendo che in tale sede la medesima sarebbe stata trattenuta in immediata decisione, fatte salve diverse motivate esigenze avanzate dalle parti entro congruo termine antecedente, i rispettivi procuratori avendo già *medio tempore* scambiato i propri scritti conclusivi.

1.7 All'odierna udienza, tenutasi con trattazione ex art. 127 ter cpc, la Corte, mutato il relatore, preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti costituite nelle apposite note depositate, introitava la causa in immediata decisione.

2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento da parte del primo decidente della propria eccezione di improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione, che si sarebbe dovuta ritenere obbligatoria, laddove la materia del contendere rientra nei "contratti finanziari" – trattandosi di locazione finanziaria e non operativa -, soggetta alle preclusioni di cui al d.lvo 28/2010, come anche confermato dalla relazione illustrativa governativa della normativa in questione, e dovendosi tenere conto della natura professionale di una delle parti (impresa bancaria, assicurativa ed intermediario finanziario), più che della tipologia contrattuale adottata, di per sé di difficile ricostruzione sistematica, posto che il *nomen juris* "contratto finanziario" non è utilizzato né nel codice civile, nè nel T.U.F., ove si dà una definizione specifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari". Inoltre, secondo la qui procedente, si deve rammentare che per le controversie tra banche e clientela vi è anche il procedimento conciliatorio istituito in attuazione dell'art. 128 del T.U.B., affiancato dal procedimento di cui al D.lvo 178/2007 per le controversie fra investitori diversi dai clienti professionali e gli intermediari, previsioni dalle quali emerge l'intenzione del legislatore di assoggettare alla mediazione obbligatoria tutte le liti *latu sensu* finanziarie, quali quella di specie, quale condizione di procedibilità.

2.2 Tale motivo è decisamente infondato.

2.3 Infatti, per costante, granitica e mai smentita giurisprudenza, di merito e di legittimità, cui si

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

intende dare seguito, in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 del d.lvo n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lvo n. 385/1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (d.lvo n. 58/1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto, ovvero all'utilizzazione dello specifico bene coinvolto; né il contratto di leasing è assimilabile a quelli di locazione immobiliare *tout-court*, regolati dalla legge 392/1978 e segg., attesene le diverse finalità (*ex multis*, in argomento, cfr. : Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanze n. 30520 del 22.11.2019 e n. 15200 del 12.6.2018; per un precedente di questa Corte, v. la recente sentenza n. 939/2023, pubblicata il 20.3.2023); da qui la piena condivisibilità di quanto ritenuto dal Giudice *a quo* sul punto.

3.1 Con il secondo motivo [redacted] censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale, pur avendo riconosciuto, in astratto, l'assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina antiusura, ha poi respinto la propria eccezione di superamento al riguardo del relativo tasso, avendo adottato il criterio della maggiorazione di 2,1 punti percentuali erroneamente suggerito dalla [redacted] per la creazione indebita di una specifica soglia, appunto, per gli interessi moratori, onde distinguerli da quelli corrispettivi, con ciò travalicando quanto previsto dalla Legge 108/1996, che non ha mai conferito alcun potere alla [redacted] di derogare alla normativa in questione.

3.2 Del resto, aggiunge l'appellante, il contratto di leasing in discussione, alla clausola n. 12, fissava il saggio di interesse moratorio, ammontante al 10,51% calcolato maggiorando di 8 punti percentuali il valore medio mensile dell'Euribor 3 mesi, all'epoca pari al 2,51% (come da doc. 4 del fascicolo di prime cure della stessa), quando il tasso soglia in quel momento era determinato al 7,86%, valore calcolato secondo il DM del 22.12.2005 ed aumentando del 50% il [redacted] annuale praticato nel trimestre precedente per operazioni della stessa natura (leasing), rilevato dalla [redacted] 5,24% (doc. 5, stesso fascicolo), per cui quanto ritenuto dal Giudice di prime cure risulta del tutto errato anche considerato quanto deciso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio con la sentenza n. 19597/2020, non potendo non rilevarsi come l'applicazione della maggiorazione in questione, pur riconosciuta anche dalla Cassazione per i contratti quali quello che ci occupa, stipulati dopo il giugno 2003, crea un'evidente diseguaglianza nell'applicazione della legge antiusura, considerato che per i rapporti negoziali antecedenti non è previsto alcun aumento percentuale, a tacere che il

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

Giudice di legittimità ha travalicato la propria funzione nomofilattica, invadendo il campo riservato al potere legislativo.

3.3 Tale motivo non coglie nel segno.

3.4 In proposito, va osservato sul punto che nel contratto di leasing (doc. 4 del fascicolo di prime cure dell'appellata) sono esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità dei versamenti dovuti per i singoli canoni di leasing, oltre che i tassi di interesse, corrispettivi e di mora, e le spese di gestione predeterminate, il che consentiva agevolmente, fin dalla stipulazione, all'utilizzatrice di comprendere, con precisione, l'entità degli oneri a proprio carico, per cui quanto intercorso fra le parti – non modificato dalla scrittura del 5 ottobre 2009 - era caratterizzato da accordi sinallagmatici che, per quanto detto, soddisfacevano pienamente le esigenze di determinatezza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli artt. 1284 c.c., 116 e 117 e segg del T.U.B., di cui non si è verificata alcuna violazione, al pari di quanto ravvisabile con riferimento alle norme di cui agli artt. 1418, 1419 c.c. e 644 c.p..

3.5 Ed, infatti, quanto alla questione dell'eccepita usurarietà dei tassi di mora con riferimento alla fattispecie, va rammentato che, in linea generale, corre una profonda "ontologica", disomogeneità, al di là della parziale omonimia, tra la categoria concettuale-giuridica degli interessi compensativi, da un lato, e quella degli interessi moratori (o "di mora" che dir si voglia), dall'altro, strettamente connessa ai loro, rispettivi, profili genetici. Ciò, in quanto gli interessi corrispettivi costituiscono una ordinaria remunerazione, a titolo, appunto, di corrispettivo negoziale per il soggetto (contrattuale) al cui favore sono pattuiti, mentre gli interessi moratori integrano una forma di sanzione convenzionale a carico della parte che si renda, eventualmente (tale avverbio va sottolineato, come più oltre si vedrà), inadempiente ai propri obblighi contrattualmente assunti. Gli uni, dunque (quelli corrispettivi), attengono alla fisiologia del rapporto, il sorgere del quale (o, ove così negozialmente stabilito, il sorgere della cui efficacia, in tal caso, differita) determina contestualmente e ineluttabilmente il decorso degli interessi in questione e la relativa debenza, parametrata alla dimensione tempo, inquadrata in uno scenario di certezza ("*certus an*" e "*certus quando*"), nel senso del momento iniziale e del momento finale, costituito dal saldo. Gli interessi moratori, al contrario, afferiscono, per loro stessa essenza, alla patologia del rapporto. Essi si allocano nella sfera della incertezza, della pura eventualità, nel senso che ben può verificarsi (ed anzi, nella normalità dei commerci, si verifica) che restino allo stato di pura ipotesi, atteso che essi, e la relativa debenza, mai verranno in essere qualora il soggetto ipoteticamente onerato non si renda

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

inadempiente ("*incertus an*" ed "*incertus quando*"). Gli interessi moratori, per la loro suddetta natura risarcitoria, sono, altresì (al pari di "imposte e tasse"), da escludersi dalla rilevazione del T.E.G., giusto il primo comma dell'art. 2 della L. n. 108/1996, in quanto economicamente "neutri", e non lucrativi, rispetto al patrimonio del soggetto al cui favore (si ribadisce, nella eventualità di inadempimento) sono pattuiti, e non possono, dunque, essere sussunti in quella globalità del costo del finanziamento.

3.6 Tali radicali differenze sono, del resto, ben colte dalla autorevole giurisprudenza della Suprema Corte. Per tutte, vale la pena di richiamare la sentenza n. 23273 del 18/01/2010 della Corte della nomofilachia, secondo la cui motivazione *"la convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ben può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto essa predetermina l'importo dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie (*cfr. anche: *Cass. Civ., Sez. 2, 17 marzo 1994 n. 2538; Cass. Civ., Sez. 3 , 21 giugno 2001 n. 8481)"*; di talchè, ad avviso della Cassazione, la relativa domanda (in quel caso, vòlta alla mera riduzione degli interessi moratori) può essere proposta anche *"per la prima volta in appello, poiché il Giudice può disporre anche d'ufficio la riduzione della penale che ritenga manifestamente eccessiva, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il suddetto giudizio"*. In proposito, onde prevenire perniciose deviazioni dall'asse centrale dell'oggetto del contendere, va esclusa la percorribilità di tale ultima ipotesi, in ordine alla quale, invero, non vi è in atti alcuna domanda dell'attrice; ciò, considerato che per la riduzione officiosa ivi contemplata difetta totalmente l'allegazione e, comunque, la dimostrazione di dette "circostanze rilevanti". In sostanza, nell'arresto di cui sopra, il Supremo Collegio traccia quella assimilazione (tra pattuizione di clausola penale, da un lato, e pattuizione di interessi moratori, dall'altro, i quali sanzionano, comunque, l'inadempimento di una parte, seppur in diversa forma) in relazione alla identità della natura e funzione liquidativa del danno "inferto" dal soggetto inadempiente (analoghe considerazioni motive sono espresse nella sentenza di questa Corte territoriale [redacted] del 20/04/2016, che ha posto in luce la *"natura risarcitoria degli interessi moratori"*, evidenziandosi, anche in detta pronuncia, tale natura, attinente alla suddetta sfera della eventuale patologia del rapporto negoziale, in contrapposizione a quella di compenso, previsto dalla "fisiologia" del contratto, a carico del fruitore, quale corrispettivo "speculare alla somma rimessagli", con richiamo, altresì, agli arresti, in tal senso, della S.C. n.20868 del 15/10/ 2015 e n° 1377 del 23/01/2008) .

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

3.7 In realtà, anche il legislatore, ossia il quadro legislativo che si desume dalla richiamata normativa (vigente, e già applicabile, *"ratione temporis"*, alla fattispecie qui in esame), non addiviene a valutazioni differenti. Infatti, se è vero che l'art 1 (in quella parte che è divenuta comma 1 a seguito dell'aggiunta dei commi 2 e 3 ad opera della legge di conversione) del D.L n.394/00 fa riferimento alla promessa o pattuizione "a qualunque titolo", è pure vero che la medesima norma afferma che la presunzione *"iuris et de iure"* di usurarietà degli interessi entri in gioco soltanto qualora essi superino *"il limite stabilito dalla legge"* ("nel momento in cui essi sono promessi o, comunque, convenuti"). Trattasi, cioè, non di un limite qualsivoglia, ma di un limite stabilito dalla legge: l'art. 2, comma 1 della menzionata L 108/1996 stabilisce che il Ministero del Tesoro, sulla base della rilevazione appositamente effettuata su base trimestrale dalla [redacted] in ordine al T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), determini il tasso soglia oltre al quale "scatta", in sede civile così come penale (art. 644 c.p.), l'usurarietà del tasso contrattualmente negoziato, ma il successivo secondo comma impone che operi la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee". D'altro canto, è incontestato che dette periodiche rilevazioni prendano in considerazione esclusivamente i tassi corrispettivi, e non quelli moratori. Il "limite stabilito dalla legge" di cui al menzionato art 1 comma 1 del D.L. n. 394/00, da non superare, è, dunque, il limite riferito a quanto accertato in ordine alla prima di tali categorie di interessi (quelli corrispettivi), dal che consegue che, allo stato della vigente legislazione, non esiste un limite di legge per gli interessi moratori (come si è sopra evidenziato, non viene, in linea generale, deprivato della opportunità di tutela il soggetto onerato di interessi di mora iniqui, attesa la sopra richiamata possibilità di riduzione della penale).

3.8 Tali argomenti paiono di per sé sufficienti per pervenire alla reiezione delle deduzioni sul punto dell'appellante, la quale, peraltro, ha riconosciuto *de plano* che gli interessi moratori, con riferimento al contratto oggetto di causa, applicando la maggiorazione del 2,1 % considerata necessaria dal Supremo Collegio con la nota sentenza n. 19597/2020, integralmente condivisa da questa Corte e richiamata dalla stessa qui procedente, sia pur per criticarne, a sproposito, l'operato, di per sé non superano la soglia per l'usura.

4.1 Si aggiungono qui, tuttavia, per completezza, le seguenti, ulteriori e convergenti (tra loro e con quanto sopra), considerazioni motive.

In sostanza, [redacted] richiesto che, essendo, in tesi, usurari gli interessi moratori, vengano

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

"azzerati", ex art 1815, 2° comma c.c., non soltanto questi, ma anche quelli corrispettivi, che ella stessa, anche nelle sue ultime difese, riconosce, peraltro, essere non esorbitanti rispetto al tasso soglia di legge (ed, infatti, il tasso degli interessi corrispettivi del primo contratto di cui trattasi era fissato in misura pari al 3,8213%), mentre per quelli moratori era stato concordato nella misura del 10,51 %, quando la soglia per l'usura di quest'ultimi si attestava – correttamente calcolata dal Tribunale con la maggiorazione del 2,1% di cui si è detto, in linea con il dettato del Supremo Collegio – all' 11,01%, quindi entro soglia.

4.2 Per quanto sopra, fermo restando tutto quanto sopra argomentato, appare in ogni caso giuridicamente insostenibile quanto opinato dall'appellante; ciò, anche considerando, parallelamente e coerentemente, che non può farsi luogo alla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia, né, tanto meno, calcolare unitamente agli interessi di mora o corrispettivi gli ulteriori oneri aggiuntivi: trattasi di modalità di calcolo che non ha mai ricevuto l'avallo della Cassazione, che, anzi, si è più volte pronunciata in senso contrario e conformemente a quanto più sopra riportato (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19597/2020; Cassazione, sentenza n. 27442/2018).

4.3 Da quanto detto, si trae conferma dell'infondatezza delle questioni sul punto sollevate in giudizio dall'appellante, così come dell'ininfluenza della CTU dalla medesima sollecitata anche in questa sede (sesto motivo di appello), oltretutto *ictu oculi* inammissibile, attesane la natura meramente esplorativa (in argomento, cfr.: Cassazione Civile, Sezione 6-L, ordinanza n. 10373 del 12 aprile 2019; Cassazione Civile, Sezione 6-1, ordinanza 30218 del 15 dicembre 2017; Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 15219 del 5 luglio 2007).

5.1 Quanto sopra, porta al rigetto *de plano* anche del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha dedotto l'erroneità da parte del Tribunale della declaratoria di avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, stante, a suo avviso, la mancanza di proprio inadempimento nel pagamento dei canoni di leasing scaduti, pur pacificamente non versati nell'entità indicata dalla locatrice fin dal ricorso ex art. 702 bis cpc, una volta riconosciuta la nullità e, quindi, la gratuità, a mente dell'art. 1815 c.c., dell'intero contratto per usurarietà degli interessi moratori, comportante, a suo avviso, la necessità di riaccredito in proprio favore di quanto corrisposto nel corso del rapporto a titolo di interessi (corrispettivi e moratori), quando, come noto, un eventuale superamento del tasso soglia relativamente agli interessi moratori, ancorchè si fosse in astratto verificato - ipotesi nella

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

fattispecie, comunque, non ricorrente per quanto detto -, in alcun caso comporterebbe la gratuità del rapporto sinallagmatico, l'eventuale nullità colpendo la sola clausola usuraria, con conseguente riconduzione degli interessi moratori (solo sui quali, in sostanza, si è soffermata la difesa dell'appellante sul punto) entro il tasso legittimamente pattuito per quelli corrispettivi, per sé non contestato dalla qui procedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1224, primo comma, c.c. (per tutte, in argomento, cfr. la già citata sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 19597/2020).

5.2 Quanto sopra riportato, *mutatis mutandis*, induce a ritenere infondato anche il quarto motivo di gravame, nella parte in cui l'appellante ha impugnato la propria condanna al rilascio degli immobili oggetto di causa a seguito dell'acclarata risoluzione di diritto del contratto di leasing in discussione, posto che, per le anzidette ragioni, lo scioglimento anticipato del rapporto negoziale per colpa dell'utilizzatrice (che pacificamente aveva lasciato insoluti diversi canoni di leasing scaduti) ben fondatamente è stato intimato dalla concedente in forza di apposita e valida clausola sinallagmatica (art. 14), per cui sul punto la decisione impugnata risulta esente dalle doglianze di parte procedente.

5.3 Quanto all'ulteriore censura posta all'interno dello stesso quarto motivo, con la quale l'attrice ha evidenziato che il Tribunale erroneamente ha statuito la propria condanna al rilascio non solo degli immobili rimasti oggetto del contratto di leasing per cui è causa, ma anche con estensione a quello, diverso, [redacted] pacificamente di sua proprietà in quanto già in precedenza riscattato dalla stessa, come anche confermato dall'appellata nelle proprie difese sia in questo grado, che in prime cure (laddove nella memoria ex art. 183, sesto comma, cpc e, poi, nelle conclusioni rassegnate avanti al primo decidente, lo aveva stralciato dalle proprie domande), osserva il Collegio che trattasi di mera svista del Giudice *a quo* nel redigere l'*incipit* del dispositivo della sentenza impugnata, laddove, alla pagina 4, ultima riga, punto 1 della decisione, ha inserito, in contrasto con la motivazione - ove a pag. 1 aveva dato atto dell'intervenuto riscatto di tale bene – anche tale fabbricato, quando la condanna dell'appellante al rilascio si sarebbe dovuta limitare ai soli immobili rimasti di proprietà della qui appellata, siti in [redacted] e via [redacted] come, del resto, ben riportato nella seconda parte dello stesso dispositivo, a pag. 5, dalla parola "quindi" della terza riga in avanti, fino alla riga 14.

5.4 In tale senso, pertanto, la sentenza gravata sul punto va senz'altro rettificata, ben potendo la correzione di errore materiale, in presenza di appello, venire disposta ad esito del gravame (per tutte, cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 16087/2021), ancorchè la relativa formalità si sarebbe

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

potuta proporre anche avanti al Tribunale ex art. 287 cpc, nel testo modificato in forza della sentenza n. 335 del 10 novembre 2004 della Corte Costituzionale.

6.1 Con il quinto motivo di appello [redacted] si duole della propria condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'odierna appellata, senza avere il Tribunale considerato la sussistenza del contrasto giurisprudenziale in materia ed essendo stata basata la decisione su di una sentenza del Supremo Collegio successiva di ben cinque anni dall'instaurazione del processo, quando ex art. 92 cpc la compensazione delle spese ben può essere disposta di fronte alla novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti relative all'oggetto del contendere

6.2 Tale motivo non coglie nel segno.

6.3 Infatti, la compensazione delle spese di lite è provvedimento discrezionale del Giudice, il quale non è nemmeno tenuto a dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la relativa pronuncia di condanna alle spese non può essere censurata neppure in Cassazione, tanto meno sotto il profilo della mancata motivazione (sul punto, *ex multis*, cfr.: Cassazione Civile, Sezione 6, ordinanza n. 8274/2021). Del resto, con riferimento alla fattispecie, attesane la piena soccombenza nella causa definita in Tribunale, non certo inficiata dal mero errore materiale nel dispositivo di cui si è detto, la qui appellante correttamente è stata dichiarata tenuta al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, statuizione che pienamente si condivide.

7.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [redacted] ed in parziale riforma della sentenza n. 1658/2021 del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Milano, che, per il resto, va confermata, a correggerne il dispositivo, mediante stralcio, al punto 1 di pag. 4, ultima riga, del riferimento all'immobile sito in Grassobbio, [redacted]

7.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura (considerata la media complessità delle questioni trattate) e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza si sia tenuta la fase istruttoria), applicati i parametri introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e dal DM. 147/2022, seguono la sostanziale e del tutto prevalente soccombenza dell'appellante, qui al riguardo anche rammentato il principio per il quale i provvedimenti di correzione di errore materiale non danno

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c

luogo, di per sé, alla liquidazione di spese processuali in favore della parte istante, ancorchè la relativa richiesta sia stata ritenuta fondata e, quindi, accolta (Cassazione, n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza n. 1658/2021 del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Milano, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza di cui sopra ed in parziale riforma della stessa, che, per il resto, conferma, dispone ne venga corretto il dispositivo, mediante stralcio, al punto 1 di pag. 4, ultima riga, del riferimento all'immobile sito in [redacted]

2) condanna l'appellante, [redacted] srl, alla rifusione in favore dell'appellata, [redacted] delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli oneri e contributi come per Legge.

Milano, 21 marzo 2023.

Il Consigliere est.
dr. Arnaldo Martinengo Villagana
Palatino di Villachiara Ragazzoni

Il Presidente
dr. Roberto Aponte

Firmato Da: MARTINENGO VILLAGANA RAGAZZONI ARNALDO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73c58eb341a6c3f9
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 50e4adaa89883db5
Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 79ba540e9dd9b87c